

CORTE DI CASSAZIONE, sezione I, sentenza 22 giugno 1985 n. 3769; PRES. Falcone, EST. Tilocca, P.M. La Valva (concl. conf.); Soc. Austria Tabakwerke GmbH (Avv. Dente); c. Veronesi (Avv. Carbone, Faggioni) e Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori (Avv. Dondina).

Nell'ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all'art. 2 cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all'identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. (nella specie: dal testo di un'intervista resa ad un settimanale dal direttore dell'istituto tumori di Milano, era stata estrapolata, per poi esser riprodotta in un inserto di pubblicità redazionale, un'affermazione circa la minor nocività di sigarette leggere; sulla base del principio dianzi riportato, è stata confermata la condanna generica di risarcimento del danno a carico della società produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché dell'agenzia pubblicitaria).

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione del 4 novembre 1978, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'Austria Tabakwerke GmbH, la s.p.a. Eurotab e la ditta Comet pubblicità, esponendo che sulla stampa periodica era stato pubblicato un inserto di pubblicità cosiddetta redazionale per promuovere la vendita delle sigarette « Milde Sorte », nel quale, tra l'altro, si leggeva che « secondo il prof. Umberto Veronesi, direttore dell'Istituto dei tumori di Milano, questo tipo di sigarette riducono quasi della metà il rischio del cancro ».

Assumeva l'istituto che per effetto di tale pubblicità era stata lesa la sua reputazione e la sua immagine quale istituzione tesa allo scopo, non solo di curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolgere opera di prevenzione contro la malattia, e chiedeva la condanna di tutti i convenuti in solido al ri-

sarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Analogo giudizio promuoveva, con atto di citazione, notificato il 7 novembre 1978, nei confronti dei medesimi soggetti, davanti lo stesso tribunale, il prof. Umberto Veronesi, che, narrando i fatti di cui sopra, deduceva la violazione del diritto all'intangibilità della sua personalità morale ed ad suo in nome, e ne chiedeva la riparazione.

In ambedue i giudizi i convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande, deducendo che la frase della cui pubblicazione gli attori si dolevano era stata effettivamente pronunciata dal prof. Veronesi nel corso di un'intervista pubblicata sul settimanale « Oggi ». Essi proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni contro l'istituto, avendo questo diffuso un comunicato stampa nel quale si affermava, contrariamente ad vero, che il prof. Veronesi non aveva mai pronunciato la frase denunciata.

Il tribunale, riuniti i giudizi, accoglieva le domande degli attori e rigettava la domanda riconvenzionale, con sentenza che, impugnata da tutti i convenuti, veniva integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano, Osservava la corte: a) che la tutela del diritto al nome, anche al lume dei principi desumibili dall'art. 2 Cost., non può ritenersi ristretta all'ipotesi di usurpazione o a quella di scambio o confusione tra persone, in quanto, essendo il nome il segno di identificazione della persona nella sua totalità e costituendo il simbolo dell'intera personalità morale, intellettuale e sociale, dell'individuo, anche nella sua proiezione esterna e nell'immagine che la persona stessa offre di sé alla collettività, deve considerarsi illecito l'uso del nome altrui ogni volta che, anche indipendentemente dagli estremi dell'offesa al decoro e alla reputazione, sia tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto che con esso si identifica; 6) che tale tutela compete anche alla persona giuridica, la quale può ugualmente subire pregiudizio, per l'uso illecito dell'immagine che si ricollega, al nome, nella considerazione di cui gode presso i terzi, perdendo il credito a cui è collegato il raggiungimento dello scopo che le è stato istituzio-

nalmente proposto; e) che, nella specie, il prof. Veronesi in un'intervista pubblicata sul settimanale « Oggi » contenente un'inequivocabile denuncia dei rapporti esistenti tra la diffusione del fumo e la malattia del cancro e diretta a favorire senza riserva una campagna educativa contro il fumo, ad una domanda circa l'esistenza di sigarette innocue, aveva risposto che erano state prodotte delle sigarette leggere meno nocive (less Harmful Cigarettes) che non eliminavano i pericoli denunciati, pur riducendoli, ed aveva concluso che « tutto sarebbe più semplice se la gente si convincesse a non fumare », non essendo, quindi, dubbio che il messaggio che egli intendeva comunicare al pubblico consisteva nell'affermazione che il fumo è comunque nocivo e che la gente dovrebbe convincersi a non fumare; d) che la frase relativa alle sigarette leggere, avulsa dal suo contesto, era stata inserita dai convenuti nel testo della pubblicità redazionale diretta a propagandare le sigarette «Milde Sorte », presentando queste quale un grande passo avanti nella lotta contro gli effetti negativi del fumo, avallando tale affermazione con la testimonianza del prof. Veronesi, come se questo avesse voluto, con l'autorità e il prestigio della sua qualità di direttore dell'Istituto dei tumori, sostenere quella campagna pubblicitaria, e potendo indurre il pubblico dei lettori, per l'assenza di ogni riferimento alla circostanza nel corso della quale l'affermazione era stata fatta, a ritenere che il prof. Veronesi avesse voluto sfruttare a fini di lucro personale il proprio nome e la propria immagine; e) che ciò rappresentava una subdola distorsione dell'immagine del prof. Veronesi, legata all'instancabile opera da lui svolta, generosamente e senza compromissione alcuna, sul piano logico e su quello scientifico, per combattere la terribile malattia del cancro, e di quella dell'istituto da lui diretto, istituzionalmente impegnato a fare attiva propaganda per la prevenzione e la conoscenza precoce dei tumori maligni e per la loro diagnosi; f) che i convenuti, per giustificare il loro operato, non potevano richiamarsi al diritto della collettività di essere informata delle opinioni manifestate dal prof. Veronesi, in primo luogo perché la spendita del nome prestigioso era stata effettuata ai fini pubblicitari senza il consenso dell'avente diritto, ed in secondo luogo perché nella specie non poteva nemmeno essere invocata l'exceptio veritatis, in quanto un'intervista diretta inequivocabilmente a manifestare un appassionato impegno nella lotta contro il cancro e specificatamente nella campagna contro il fumo, era stata completamente ribaltata e posta addirittura al servizio di una campagna a favore di un determinato tipo di sigarette, sia pur indicato come meno nocivo degli altri; g) che il comunicato dell'istituto era

contenuto nei limiti di una immediata autotutela volta a limitare le conseguenze dannose del fatto.

Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione la soc. Tabakwerke e la soc. Eurotab per tre motivi. Resistono il Veronesi e l'Istituto dei tumori con controricorsi.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli art. 6 e 7 c.c., in relazione agli art. 10 c.c., 66, 96, 97 e 98 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, agli art. 2, 21 e 41 Cost., all'art. 10 della convenzione dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, resa esecutiva con il 4 agosto 1955 n. 848, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia. Deducono le ricorrenti precisamente che: A) che la corte d'appello avrebbe in sostanza affermato la responsabilità delle convenute in quanto la loro iniziativa pubblicitaria si risolveva nella violazione del « diritto alla riservatezza » degli attori, senza avvedersi che il « nome » di un individuo, essendo a lui esterno e a tutti necessariamente noto, non può rientrare, per sua stessa definizione, nella sfera di ciò che deve restare riservato; B) che erroneamente la corte di merito avrebbe considerato il nome come simbolo dell'intera personalità dell'individuo ed immagine esterna dello stesso, mentre tali caratteristiche sono proprie, invece, del concetto di « identità personale », e questa si riferisce alle « identità personali dell'individuo quali esse risultano dal suo modo di essere e di agire, e non, certo, all'idea o all'immagine che dell'individuo stesso possa essersi creata la collettività »; C) che in ogni caso, anche a voler considerare il nome come rappresentativo dell'immagine esterna dell'individuo, esso può essere legittimamente utilizzato, anche contro il consenso dell'interessato, quando individua un personaggio celebre, un cosiddetto uomo « pubblico », salvo solo che ciò non si risolva in un'offesa dei diritti che al nome sono collegati come dirette estrinsecazioni della personalità, quali l'onore e il decoro, l'identità personale e sociale, la creatività artistica o il diritto d'autore e così via; D) che non può, in ogni caso, ritenersi precluso l'uso delle mere opinioni altrui, per di più rese pubbliche dallo stesso portatore di esse, nel lecito esercizio dell'attività economica, nell'ambito della quale è consentita la pubblicità onesta; E) che contraddittoriamente la corte di merito avrebbe dapprima esaltato il concetto di nome quale simbolo, specialmente morale, dell'individuo, e poi ne avrebbe ritenuto possibile la commercializzazione per lucro da parte del titolare, senza avvedersi che non può esservi distorsione ed offesa della personalità nell'appropriazione di quella stessa prestazione

che, invece, sarebbe stata perfettamente lecita e conforme alla volontà del titolare stesso ove questi l'avesse consentita.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli art. 2697, 2727, 2729 c.c. nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le ricorrenti deducono che arbitrariamente la corte di appello avrebbe espresso un giudizio meramente presuntivo su di una presunzione, dando immotivatamente per dimostrato che il pubblico dei lettori, vale a dire una anonima, sconosciuta, indeterminabile ed indefinibile collettività di persone, non poteva non essere indotto a ritenere che, attraverso il denunciato messaggio pubblicitario, il prof. Veronesi avesse inteso reclamizzare per lucro le sigarette « Milde Sorte », quando non vi era alcuna ragione per non ritenere che la collettività avesse potuto recepire quel messaggio in modo completamente opposto.

Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli art. 6 e 7 c.c. in relazione agli art. 11, 1398, 1705, 1711 e 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Le ricorrenti deducono che erroneamente ed apoditticamente la corte di merito avrebbe affermato che, attraverso l'asserito illecito uso del nome del prof. Veronesi, sarebbero stati lesi anche i diritti dell'Istituto dei tumori da lui diretto, tale affermazione essendo anzitutto in contraddizione con l'altra secondo la quale il prof. Veronesi avrebbe potuto consentire all'uso delle sue dichiarazioni, ed in secondo luogo senza considerare che il prof. Veronesi, nella nota intervista, aveva parlato, come scienziato, a titolo strettamente personale e senza riferirsi alla opinione dell'istituto, mentre, se avesse realmente speso il nome di quest'ultimo, ciò al più avrebbe potuto configurarne un abuso di potere rappresentativo, implicante, se mai, un problema di responsabilità esclusivamente tra il Veronesi e l'istituto.

Il primo motivo è infondato. Non v'ha dubbio che la corte del merito abbia ravvisato nell'inserto pubblicitario sopraindicato la violazione, in pregiudizio sia del Veronesi che dell'Istituto nazionale per i tumori, proprio di quel diritto che secondo le odierne ricorrenti la corte avrebbe confuso con il diritto al nome e che la dottrina, con la denominazione di « diritto all'identità personale », è venuta da oltre vent'anni enucleando a tutela dell'immagine sociale della persona, anche sulla base delle concrete applicazioni registratesi nell'ambito della giurisprudenza pretorile ex art. 700 c.p.c. Che la corte non ne abbia usato la de-

nominazione e lo abbia, in un passo della motivazione, incidentalmente incluso nell'ambito dal diritto alla riservatezza, dal quale il diritto all'identità personale certamente si distingue, è del tutto irrilevante, posto che essa ha inteso fare sicuro riferimento a tale ultima figura soggettiva, come si evince inequivocabilmente sia dalla prima che dalla seconda parte della motivazione.

Infatti, la corte dopo aver premesso che la tutela al nome, predisposta dall'art. 7 c.c., si applica alle ipotesi, « oltre che di omonimia e di scambio e confusione tra persone », anche « di offesa all'immagine esterna della persona » (ossia « all'identità personale », alla « verità di se stesso » nell'ambito della collettività, secondo le analoghe espressioni adoperate dalle ricorrenti), esprime congruamente e persuasivamente il convincimento che con la diffusione di quell'inserto pubblicitario sia stata « subdolamente » effettuata una distorsione dell'« immagine esterna » del prof. Veronesi e dell'istituto. Se, poi, la lesione dell'immagine esterna del soggetto si sostanzia nelle lesioni del diritto al nome, come, appunto ha sostenuto la corte del merito seguendo, del resto, uno specifico indirizzo della dottrina o, invece, di una diversa ed autonoma situazione giuridica, come sembrano propendere le ricorrenti, è questione, nella specie, di nessuna importanza pratica, poiché — si vedrà meglio fra poco — la seconda prospettiva non conduce a statuizioni di tipo diverso da quelle adottate dalle due sentenze di merito.

Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con la applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. È possibile, come del resto risulta dall'esame delle vicende dedotte davanti ai pretori gli ultimi vent'anni, che ad un soggetto si ometta di attribuire qualità, caratteri e comportamenti realmente posseduti o assunti dal medesimo, oppure gli si attribuiscono elementi o fatti a lui estranei oppure, infine, vengano travisati caratteri, tendenze ed azioni del soggetto.

In tal modo si produce, senza dubbio, una lesione al profilo sociale del soggetto e può verificarsi che tale lesione si concreti mediante un'azione che non sia nel contempo offensiva dell'onore o della repu-

tazione o lesiva del nome o dell'immagine fisica del soggetto medesimo. Il legislatore non prevede espressamente una tutela dell'identità personale in se e per se, non appresta specificamente a favore del soggetto che si veda alterata o travisata la propria immagine esterna mezzi di reazione giuridica esercitabili anche nelle ipotesi in cui non rimanga offeso il suo diritto all'onore, alla reputazione, al nome o all'immagine.

Eppure, anche l'interesse all'intangibilità della propria proiezione sociale è un momento qualificante della propria personalità individuale. Da qui la ricerca della dottrina e della giurisprudenza pretorile, rivestita sempre con maggior frequenza, di rinvenire nell'ambito dell'ordinamento giuridico un mezzo di tutela applicabile contro le offese della proiezione all'esterno della propria personalità e di agganciare tale tutela ad un preciso fondamento giuridico-positivo.

E ciò, ovviamente, poiché non può esservi, nel diritto privato, interesse giurisdizionalmente tutelabile se non nella forma del diritto soggettivo ed il diritto soggettivo è sempre espressione del diritto oggettivo, per cui esso «in tanto è configurabile e con un determinato contenuto in quanto una o più norme del diritto oggettivo lo preveda e lo disegni esplicitamente od implicitamente.

Una parte della dottrina (alla quale implicitamente si richiama la sentenza gravata) amplia il concetto giuridico del nome sino a ritenerlo lo strumento per compendiare unitariamente la personalità del soggetto e, muovendo da tale premessa, essa ravvisa, un uso illecito del nome altrui nella lesione dell'identità personale. Analogo discorso si è fatto recentemente a proposito dell'immagine (art 10 c.c.): la propria immagine, si è detto, lungi dall'evocare la semplice riproduzione visiva del soggetto, è strumento particolarmente idoneo e compendiare (al pari del nome) l'intera personalità del soggetto stesso, per cui, se la lesione dell'identità personale ha luogo tramite la diffusione della immagine del suo portatore, si ha un uso indebito della immagine stessa ai sensi dell'art. 10 c.c., a prescindere dall'esistenza di singole deposizioni di divieto e nonostante la presenza di una norma autorizzativa.

L'orientamento esposto non può essere qui condiviso. Non si tratterebbe, invero, soltanto di intendere il nome o l'immagine come il simbolo dell'intera, complessiva personalità del suo titolare, il che può essere esatto sul piano extragiuridico, ma di alterare in sede interpretativa il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e pertanto di quella evolutiva, di attribuire alle due norme una portata innovativa incompatibi-

le con la loro struttura e con la ratio legislativa di entrambe. L'art. 7 non prevede che due azioni a tutela del nome inteso nel senso in cui lo specifica l'art 6 l'azione di reclamo contro gli atti del terzo tendenti a contrastare l'uso del nome da parte del suo titolare e l'azione di usurpazione contro l'assunzione del nome da parte di terzi che non vi hanno diritto (Cass. 13 luglio 1971, n. 2242). Certo, non si esclude che la norma possa essere interpretata estensivamente in modo da includervi ipotesi da essa letteralmente non previste e difatti questa corte vi riconduce qualsiasi uso del nome altrui indipendentemente dall'assunzione in proprio di esso, come, ad es., l'attribuzione in un'opera letterale, teatrale o cinematografica del nome di una persona ad un personaggio di fantasia (Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748).

A sua volta l'art. 10 c.c. non prende in considerazione che la rappresentazione visiva delle sembianze fisiche della persona ed attribuisce al soggetto, secondo la dottrina più accreditata, null'altro che il diritto alla non conoscenza altrui di quelle sembianze.

Infine va osservato conclusivamente che il profilo sociale di un soggetto può essere alterato pur facendosi dal terzo un uso corretto del nome (o del pseudonimo) o un uso legittimo della immagine fisica del medesimo (nei casi consentiti dalla legge: art. 36 e 37 L. n. 633/41) e tuttavia, secondo le vedute in esame, si avrebbe ugualmente lesione del diritto al nome o all'immagine ex art. 7 e 10 c.c.

In sostanza, mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)» cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli art. 6 e 7 c.c. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra.

La dottrina che per prima ha intuito la meritevolezza giuridica dell'interesse del soggetto

all'identità personale, ritiene che il fondamento giuridico-positivo della tutela di tale interesse si individui (oltre che implicitamente negli art. 6, 8 e 9 c.c.) nell'art. 8, 1° comma, 1. (sulla stampa) 8 febbraio 1948 n. 147, formulato dall'art. 42 1. 5 agosto 1981, n. 416, il quale dispone che «il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità). Viene precisamente sostenuto che il diritto di risposta o di rettifica, previsto nella norma trascritta, si attegga quale strumento di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio «offerto dal soggetto leso e quale mezzo di difesa, non solo contro le offese dell'onore, ma bensì, « e con portata ben più estesa, contro le offese della verità personale che comportano un travisamento della personalità individuale, anche indipendentemente dal pregiudizio della dignità od onore ».

Osserva la corte, che, senza dubbio, la norma mostra una considerazione per l'interesse del soggetto a non vedersi attribuiti « atti o pensieri o affermazioni » a lui estranei, ma tale considerazione, già limitata alla sola ipotesi di attribuzione non veritiera (e non riferibili, perciò, anche all'ipotesi di omessa attribuzione di atti e pensieri), prescinde da ogni accertamento della verità ed appare pertanto rivolta a garantire il contraddittorio dell'interessato nell'informazione piuttosto che a realizzare una forma di reintegrazione specifica del pregiudizio da lui subito. Di conseguenza sembra la detta considerazione legislativa del tutto insufficiente a fondare resistenza, nel quadro dei diritti della personalità, di un diritto soggettivo di identità personale.

Ritiene la corte che il fondamento giuridico-positivo della tutela che si «avverte l'esigenza di assicurare all'interesse dell'intangibilità dell'identità personale debba individuarsi, conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, nell'art. 2 Cost., il quale dispone che « la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità ».

Il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell'art 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi

di essere essenziali. Tale norma costituzionale non ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana prevista nel codice civile; essa si colloca al centro dell'intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto riepilogativo; essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana purché essenziali della medesima. Certo, nel nostro diritto positivo non è dato qualificare i vari diritti della personalità come profili od aspetti di un unico ed onnicomprensivo diritto della personalità, essendo ciascuno di essi riconosciuto a tutela della varietà degli interessi fondamentali dell'uomo, ma, pur costituendo tali diritti distinti ed autonome situazioni giuridiche soggettive, si riconducono tutti ad valore integrale ed unitario della persona umana, così come è, questa, intesa nell'art. 2 Cost. Ciò consente e non esclude affatto la possibilità di individuare nuovi bisogni della persona umana che, se essenziali e fondamentali, possono conseguire immediata ed automatica la tutela giuridica di diritto privato mediante il ricorso all'analogia dai diritti della personalità specificamente riconosciuti.

L'identità personale integra un bene essenziale e fondamentale della persona, quello di vedersi rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, sia nella comunità generale che nelle singole comunità particolari. Essa è tutelata nella forma del diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della personalità, con strumenti tipici del diritto privato. Pur riconducendosi all'art. 2 Cost., il diritto soggettivo dell'identità personale non si inserisce fra i diritti costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto quelli specificamente previsti dalle successive norme dalla Costituzione. La sua regolamentazione va dedotta, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome (art. 7 c.c.), essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale. Pertanto il soggetto, che subisce ad opera di un terzo una lesione pregiudiziale alla sua immagine sociale, può chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, in quanto di questo ne sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la sua risarcibilità, nonché ottenere dal giudice l'ordine di pubblicazione della sentenza (oltre da pubblicazione di una sua rettifica se la le-

sione è arrecata a mezzo della stampa: art. 42 L 5 agosto 1981, n. 416).

Il fatto che la sentenza gravata abbia ravvisato nell'insero pubblicitario un uso indebito del nome del Veronesi e di quello dell'istituto, considerando il nome come strumento idoneo per compendiare la complessiva e multiforme personalità individuale della persona, non ha implicato, come già si è precisato, l'applicazione di una normativa diversa da quella che comportava l'esatta qualificazione dell'autonoma e distinta situazione soggettiva lesa. Il diritto all'identità personale si distingue, poi, da quello alla riservatezza: il primo assicura la fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il secondo, invece, la non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129).

Occorre ribadire che l'aver la corte del merito inquadrato quello che si è visto essere qui il diritto all'identità personale nell'ambito della riservatezza non ha spiegato incidenza sulla sua decisione, avendo essa applicato giustamente, sia pure in via diretta anziché analogica, il regime previsto per la violazione di norme.

Una volta che la corte del merito ha ravvisato il bene leso in quello generalmente denominato dell'identità personale, pur se abbia ricondotto tale bene nell'ambito del diritto al nome, non si vede davvero quale rilevanza possa avere l'argomentazione delle società ricorrenti, secondo la quale il nome può essere, legittimamente, « sempre richiamato, utilizzato, adoperato e, in una parola, strumentalizzato per un dato fine, ogniqualevolta esso individui un personaggio celebre, un uomo c.d. pubblico », giacché le stesse ricorrenti riconoscono esplicitamente che siffatto uso, tuttavia, « sarebbe arbitrario ed legittimo laddove esso si risolvesse in un'offesa o, in ogni caso, in una lesione ai diritti, che ad esso sono esclusivamente collegati come dirette estrinsecazioni della personalità: onore (e decoro), identità personale (e sociale).... ». Il giudizio della corte d'appello sulla sussistenza della lesione del bene dell'identità personale degli odierni resistenti è in questa sede incensurabile; tuttavia va sottolineato che essa, con motivazione congrua e persuasiva, ha ritenuto che fosse rimasto offeso, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, proprio il patrimonio sociale dei predetti soggetti quale si era stratificato nella collettività in base alla loro costante, concreta ed appassionata azione, culminata nell'intervista del prof. Veronesi, contro la vendita, la diffusione e la pubblicità del tabacco, considerato causa dell'insorgenza di alcune specie di tumore. Non è, certo, precluso, in linea astratta e generale, l'uso delle opinioni altrui; è precluso, in-

vece, in ogni caso alterare l'immagine di un soggetto utilizzandone in modo distorto e subdolo le opinioni, come nella specie ha ritenuto la corte del merito osservando che un'intervista concessa per denunciare inequivocabilmente i rapporti esistenti fra la diffusione del fumo e la malattia del cancro venne utilizzata dalle ricorrenti per propagandare, nientemeno, un tipo di sigaretta, considerata pur sempre nociva nella stessa intervista.

Occorre precisare che al diritto alla tutela della propria identità personale spetta, oltre che alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche (secondo una parte della dottrina pure agli enti non aventi personalità giuridica) e, quindi, all'istituto resistente. Difatti, anche le persone giuridiche sono portatrici di una propria immagine sociale nell'ambito della realtà sociale nel cui contesto operano. Del resto, le società ricorrenti non contestano che l'istituto abbia interesse a non vedersi alterata la propria identità quale si è venuta solidificando nella comunità nazionale attraverso la sua opera benefica nella prevenzione e nella cura dei tumori e, quindi, nell'insistente denuncia delle implicazioni fra il fumo e la malattia del cancro.

Anche il secondo motivo va respinto. Con esso, difatti, si censura un accertamento di fatto della corte d'appello, insindacabile in questa sede. Ha affermato detta corte che si era « effettivamente effettuata una distorsione dell'immagine del Veronesi e dell'istituto », utilizzando arbitrariamente nel testo di pubblicità redazionale il nome dei medesimi « al fine di porlo al servizio delle pubblicità del prodotto reclamizzato ». Ed ha, poi, aggiunto la carte stessa, sviluppando l'affermazione or ora riferita, che « lo scopo della campagna pubblicitaria era evidentemente quello di propagandare le sigarette « Milde Sorte » presentandole quale grande passo avanti nella lotta contro gli effetti negativi del fumo, avallando l'affermazione con la testimonianza del prof. Veronesi, quasi questo avesse voluto, con l'autorità ed il prestigio della sua qualità di direttore dell'Istituto dei tumori di Milano, sostenere la campagna pubblicitaria in questione ». Le due affermazioni della corte di merito, censurate dalle ricorrenti con il motivo in esame, non contengono, dunque, se non apprezzamenti in fatto; va, tuttavia, escluso che tali apprezzamenti, adeguatamente motivati, si concretino in un giudizio meramente presuntivo su di una presunzione. La corte ha esaminato la formulazione dell'insero pubblicitario e vi ha tratto correttamente il convincimento che la distorta citazione dell'affermazione del prof. Veronesi fosse stata utilizzata al fine di avallare la propaganda a favore della sigaretta « Milde Sorte », effettuando così una distorsione

dell'immagine sociale del Veronesi stesso e dell'istituto.

Anche il terzo ed ultimo motivo va respinto.

Secondo il giudizio della corte di merito l'insero pubblicitario ha leso l'immagine sociale, non soltanto del Veronesi, ma anche dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, da lui diretto. Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, è incensurabile in questa sede. La corte del merito ha, al riguardo, osservato correttamente che nell'insero pubblicitario si è fatto riferimento al prof. Veronesi, quale direttore dell'istituto e, quindi, all'istituto stesso presentando quest'ultimo, istituzionalmente preposto per lo studio e la cura dei tumori, con un'immagine sociale alterata al pari dello stesso Veronesi.

Secondo l'insero l'istituto, tramite il prof. Veronesi, suo organo scientifico primario, avrebbe riconosciuto a giudizio della corte di merito la scarsa dannosità delle sigarette « Milde Sorte », quando, invece, in quella intervista il fumo è ritenuto, in ogni caso, nocivo e si auspica un maggior vigore per la repressione delle violazioni al divieto di pubblicità di qualsiasi tipo di sigarette, (*Omissis*).